



COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 91

OGGETTO

Approvazione dei criteri di professionalita' e competenza per la nomina da parte del Sindaco dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione dell'Ente.

L'anno duemilaquindici addi ventotto del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala della adunanze si è riunita la Giunta Municipale

VIARO LUIGI	Presente
AMAL FEDERICO	Assente
BASSAL NABEEL	Presente
FERRARI SANDRA	Presente
ZEGGIO FRANCESCA	Presente
VALENTINI LORENZO	Presente

Assiste alla seduta il **Segretario PALUMBO DOTT. ALFREDO**. Il Sig. **VIARO LUIGI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
VIARO LUIGI



Il Segretario
PALUMBO DOTT. ALFREDO

Reg. Pubbl. 272

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal **30-04-2015**

Il Responsabile Servizio Segreteria
BUSON DANTE

addi **30-04-2015**

al **15-05-2015**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **10-05-2015** essendo trascorsi dieci giorni dalla data su indicata di inizio di pubblicazione.

La presente deliberazione viene inviata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135 del TUEL D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è stata ratificata dal Consiglio in data....., ai sensi dell'art. 175, c. 4 TUEL D.lgs. 267/2000;

li **11-05-2015**



Il Segretario Generale
Palumbo Dr. Alfredo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dato atto che l'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 istituisce gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);

Considerato che tale disposizione non può essere applicata *tout court* alle autonomie locali in quanto:

- l'art. 14 del D.lgs. 150/2009 non costituisce per gli enti locali né norma imperativa da rispettare senza adeguamenti e neppure disposizione a cui si devono adeguare, né l'art. 16, né l'art. 74 della Riforma richiama tale articolo; costituisce quindi precisa scelta del legislatore dare piena autonomia alle regioni e agli enti locali;
- per gli enti locali rimane perciò in vita l'art. 147 del D.lgs. 267/2000 che prevede: Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti

Dato atto che detta interpretazione è stata confermata dalla Civit nella Delibera n. 121/2010, secondo la quale: "*considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)*";

Considerato che con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l'art. 14 del D.lgs. 150/2009 non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell'art.16 della riforma Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'art. 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli artt. 3,4,5, comma 2,7,9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio l'art. 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione; simmetricamente, allora, gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività gestionale;

Tenuto conto, quindi, che anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, i Comuni possono:

- mantenere in vita i nuclei di valutazione e mantenere in capo ad essi le funzioni che ritengono più consone con le proprie finalità;
- decidere in autonomia i requisiti dei membri dei Nuclei di Valutazione;

Richiamato l'art. 7 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi, modificato con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 1° febbraio 2011, in modo tale da recepire i principi dettati dal d.lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

- la durata triennale del Nucleo di Valutazione;
- la presidenza attribuita al Segretario Generale;
- che la nomina dei due componenti esterni sia disposta con decreto del Sindaco, con il quale viene individuato il Vicepresidente;
- che i componenti esterni devono essere scelti tra esperti con competenze od esperienze in tecniche di valutazione della qualità dei servizi pubblici, in materia di personale degli enti locali e sul controllo di gestione degli enti pubblici;
- che la scelta sia effettuata sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici, in

moda da garantire trasparenza, imparzialità, competenza ed esperienza;

Dato atto che dopo il rinnovo dell'Amministrazione comunale avvenuto lo scorso anno, risulta necessario procedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, avendo il precedente concluso le funzioni riferite all'anno 2014;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'approvazione di detti criteri, da rendere pubblici, idonei ad assicurare una scelta tra persone professionalmente competenti e dotate di sufficiente esperienza nel settore;

Dato atto che la nomina in oggetto non rientra nell'ambito applicativo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12 giugno 2014, concernente: "La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni - art. 42, lett. m) D.lgs. 267/2000";

Preso atto dei pareri riportati sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all'art. 97, comma 2°, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare i seguenti criteri di selezione dei membri esterni del Nucleo di Valutazione da parte del Sindaco:

1. Titolo di studio

laurea in giurisprudenza o scienze politiche od in economia e commercio od equivalenti e/o equipollenti, vecchio ordinamento o specialistica;

2. Competenze specifiche in materia di:

- diritto pubblico e degli enti locali;
 - controllo di gestione degli enti locali;
 - servizi pubblici, organizzazione amministrativa e rapporto di lavoro del personale degli enti locali;
- comprovate tramite esame di curriculum;

3. Esperienza professionale di:

- minimo 5 anni derivante da attività lavorativa presso un Comune con funzioni direttive o dirigenziali;
- minimo 3 anni in qualità di membro di Nucleo di Valutazione di pubblica amministrazione. comprovata tramite esame di curriculum;

4. Equilibrio di genere

La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

5. Divieto di nomina

Non possono essere nominati tra soggetti che:

- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;

c) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Detti requisiti devono essere specificatamente dichiarati dai soggetti proponenti.

Di pubblicare la presente deliberazione, ai fini della trasparenza e pubblicità dei criteri sopra indicati, oltre che nell'albo on-line, anche nella sezione del sito web istituzionale dedicata alla *trasparenza amministrativa* (d.lgs. n. 33/2013), sotto-sezione di 1° livello "Personale, sotto-sezione di 2° livello "OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)".